

FAQ INAIL SU COVID 19. L'Istituto ha risposto alle domande più frequenti relative all'accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza. L'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo Coronavirus. Tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro verranno ammessi alla tutela. Rientrano appieno nella rischiosità specifica, oltre agli operatori sanitari, anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza ad esempio: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.

L'INAIL afferma che sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere, perché non vi rientrano solo gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Quindi, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. In caso di infezione da nuovo Coronavirus, o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio. Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall'Istituto. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, in caso di infortunio, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.